

**Disposizione n. 91 del 26 febbraio 2024**

OGGETTO: Concessione di congedo per gravi motivi familiari alla dipendente ...OMISSIS...

L'anno 2024, addì 26 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli prende in esame l'argomento in oggetto e dispone quanto segue

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

vista l'istanza del 14.02.2024, in atti protocollo n. 11784 del 15.02.2024, con la quale ...OMISSIS..., ha chiesto ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, la concessione di un periodo di congedo per gravi motivi familiari per assistere ...OMISSIS..., dal 19.02.2024 al 31.05.2024;

richiamato il Decreto 21 luglio 2000 n. 278 *"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8.03.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari"* il cui testo si intende integralmente richiamato;

richiamato l'art. 42 comma 5, Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., che testualmente recita: *"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo."*

visto l'art. 42 comma 5 bis del suddetto decreto, che testualmente recita: *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.(... omissis ....)";*

vista la Circolare n. 1 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, punto 3 lett. b): *"Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. ... omissis ... Due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi";*

richiamata la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 06.12.2010 la quale specifica dettagliatamente che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa al pari di quanto disposto dalla Circolare INPS n. 32 del 06.03.2012;

visto il verbale del Centro Medico Legale INPS di ...OMISSIS... del 09.01.2024, verbale definitivo ai sensi dell'art.20 comma 1 L. 102/2009, recante il programma di revisione nel mese di gennaio 2025, dal quale si rileva la sussistenza delle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 relativamente ...OMISSIS...;

dato atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dipendente ha dichiarato di convivere ...OMISSIS...;

rilevato che la dipendente ha allegato all'istanza, la relazione medico legale redatta, in data 07.02.2024, ...OMISSIS..., specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, la quale ha dichiarato che la ...OMISSIS...;

rilevato che il periodo richiesto rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;

richiamata la e-mail del 16.02.2024, agli atti degli uffici, con la quale la dipendente ha indicato quale nuova data di decorrenza della richiesta di congedo il giorno 26.02.2024;

visto il parere favorevole espresso in data 19.02.2024 dal ...OMISSIS..., per il periodo da ultimo richiesto, ovvero dal 26.02.2024 al 31.05.2024;

ritenuto di autorizzare il congedo richiesto, ravvisando, nella situazione rappresentata, la presenza di validi motivi per consentire alla dipendente di assentarsi dal servizio;

### **D I S P O N E**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di concedere ...OMISSIS..., ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, il periodo di congedo per gravi motivi familiari richiesto per assistere ...OMISSIS..., dal 26.02.2024 al 31.05.2024;
2. di dare atto che durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite stabilito per legge e che tale periodo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
3. di dare atto che il periodo di congedo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;
4. di dare atto che *"Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. ... omissis ... Due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi"* (Circolare n. 1 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, punto 3 lett. b);
5. di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo, il nominativo del dipendente medesimo.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Dott. Giacomo Boscagli

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: Cinzia Volonterio  
Referente per l'istruttoria: avv. Martina Pozzoli